



**COMUNE DI ATRI**  
(Provincia di Teramo)  
AREA SERVIZI INTERNI E AI CITTADINI

## **Bando di Concorso Generale Anno 2019 per l'assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI INTERNI E AI CITTADINI**

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la Legge Regionale n. 31 del 31/07/2001  
Vista la Legge 6/3/1998 n.40;  
Vista la Legge Regionale n. 18 del 23/07/2018  
Visto il D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i.;  
Vista la Legge n. 189 del 30/07/2002;  
Visto il D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007;  
Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;  
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 10.06.2019 di approvazione dello schema e del modello di domanda del presente bando

### **RENDE NOTO**

Che a decorrere dal 13.06.2019 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato alla formazione di una graduatoria generale permanente per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Atri o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, salvo eventuali riserve di alloggi per far fronte alle situazioni contemplate dall'art. 15 della L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni. Al presente concorso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive ancora in attesa di assegnazione.

**Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria di cui al presente Bando, la vigente graduatorie ERP perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future. Pertanto coloro che sono inseriti nelle precedenti graduatorie, se ancora interessati a concorrere, dovranno obbligatoriamente presentare nuova domanda .**

E' prevista la riserva del 15% degli alloggi disponibili per far fronte alle situazioni contemplate dall'art. 15 della L.R.96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

## REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della L.R. 25/10/1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, per partecipare al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti essenziali:

**a)** possesso della cittadinanza italiana;  
**a.1)** di uno Stato aderente all'Unione Europea (D.Lgs.06/02/2007 n. 30);  
**a.2)** di uno Stato non aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono partecipare solo se in possesso di carta di soggiorno/permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale o iscrizione nelle liste provinciali per l'Impiego o svolgimento di attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo e residenti nel territorio nazionale da almeno cinque anni consecutivi. E' fatto salvo, comunque, il rispetto delle attuali norme che disciplinano il soggiorno in Italia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i.;

**b) Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale da almeno cinque anni nel Comune di Atri, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi industriali compresi in detto Comune. Per i cittadini lavoratori emigrati all'estero è ammessa la partecipazione per un solo Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro. Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;

**b-bis)** non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni;

**c) Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Atri. È considerato adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell'art. 23 della Legge 27.07.1978 n. 392, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, sia non inferiore a:

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per 3-4 persone;
- 75 mq. per 5 persone;
- 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi, se la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi supera di un terzo gli standard abitativi come sopra determinati, la complessiva proprietà è considerata adeguata ai bisogni del nucleo familiare;

**d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)** su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune di Atri, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Atri. Il valore locativo medio è

determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392/78 con i parametri di cui alla lettera d), art. 2 L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

**e) Assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà immediata o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita.

**f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente al momento della scadenza del presente bando di concorso, determinato ai sensi dell'art.21 della legge 05.08.1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale reddito riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a **15.853,63**. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,76. La presente disposizione non si applica ai figli a carico in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

**Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso**, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi relativi all'anno 2017 (dichiarazione fiscale presentata nel 2018) ovvero, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, la somma dei redditi imponibili risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità a tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

**g) Non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

**g-bis) Non aver riportato**, l'instatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento alla prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere b-bis);c), d), e), g), e g-bis, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

**I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47.**

## COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del presente bando ed essere comprovata esclusivamente con certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza. Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso, come previsto dalla legge Regionale 30/07/2001, n. 31. il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30(trenta)giorni dal parto, conferma la posizione della citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale. Per il coniuge non convivente o separato di fatto o legalmente, il richiedente deve dichiarare i dati anagrafici e reddituali e la sussistenza dei requisiti e provvedimento giudiziale di separazione coniugale. Qualora fosse in atto un altro provvedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione. In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo. Per le giovani coppie o quelle non ancora formatesi alla data di pubblicazione del bando, il reddito annuo complessivo convenzionale, è costituito dalla somma dei redditi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso. Lo stato di "nubendo" deve essere comprovato da apposita autocertificazione firmata da entrambi i fidanzati. Si considerano giovani coppie quelle con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda o famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia del richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

## CONTENUTI DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, da presentarsi nei termini indicati dal bando, deve indicare:

- a) La cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) La composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
- c) Il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) L'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- f) Il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore sia del richiedente che di tutti i componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera c) e d) dell'art. 1 del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo o dell'immobile o degli immobili.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera g-bis) dell'art. 1 del presente bando devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni;

**Le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente e comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria.**

## MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando devono essere **redatte, a pena esclusione, unicamente su appositi moduli** reperibili presso lo Sportello Unico Polivalente del Comune di Atri con sede in Piazza Duchi D'Acquaviva, piano terra, o possono essere scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo: [www.comune.atr.te.gov.it](http://www.comune.atr.te.gov.it). e dovranno essere presentate nei termini sotto indicati, pena esclusione, con una delle seguenti modalità:

- A) Consegna diretta presso l'ufficio protocollo del Comune di Atri, con rilascio di copia munita di timbro per ricevuta;
- B) Spedizione postale a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Atri, Ufficio Protocollo- Piazza Duchi D'Acquaviva, 64032 ATRI (TE) con indicazione della seguente dicitura sul retro della busta: "Domanda di partecipazione bando pubblico per l'assegnazione alloggi ERP anno 2019";
- C) Invio telematico esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [postacert@pec.comune.atr.te.it](mailto:postacert@pec.comune.atr.te.it) con precisazione nell'oggetto "Domanda di partecipazione al bando di concorso generale per l'assegnazione degli alloggi ERP anno 2019.

**Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando , a pena di esclusione, e cioè entro il 11.08.2019.**

**Per il lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato:**

- di 60 giorni per i residenti nell'area Europea e cioè entro il 10.10.2019
- di 90 giorni per i residenti nei Paesi extraeuropei e cioè entro il 09.11.2019

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno darà fede, ai fini della verifica del termine di presentazione delle stesse, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore. Le domande pervenute oltre i limiti sopra indicati, non saranno prese in considerazione con esclusione dei concorrenti. Il Comune di Atri declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi derivanti da causa di forza maggiore.

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

I concorrenti come previsto dal modulo di domanda ricorreranno, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, all'autodichiarazione dei dati e dei requisiti di partecipazione al concorso, allegando la documentazione ove espressamente prevista, come segue:

**1** Cittadinanza:

- a) Per i cittadini italiani: autocertificazione attestante la cittadinanza italiana;
- b) Se il richiedente è cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea: allegare attestato di diritto di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 30 del 06/02/2007;
- c) Se il richiedente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, munito di permesso o carta di soggiorno, iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una normale attività di lavoro subordinato o autonomo con regolare residenza da almeno cinque anni nel territorio nazionale nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione: allegare copia carta/permesso di soggiorno unitamente alla certificazione reddituale rilasciata dal datore di lavoro se lavoratore dipendente o dalla Camera di Commercio se lavoratore autonomo;

**2** Residenza anagrafica da almeno cinque anni nel Comune di Atri:

I cittadini non residenti nel Comune di Atri dovranno allegare:

- a) Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del concorrente, con indicazione del periodo se lavoratore dipendente;
- b) Dichiarazione di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'impresa o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, con indicazione del periodo se lavoratori autonomi;

Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'albo professionale o il numero di partita Iva posseduta, se lavoratori autonomi;

- c) Dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti destinati a prendere servizio presso nuovi insediamenti industriali;
- d) Dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta del Comune di partecipazione al concorso;

- 3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello Stato di Famiglia alla data di pubblicazione del bando con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare;
- 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal concorrente (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e da ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, lavoratore e/o pensionato, attestante il reddito percepito nell'anno 2017 (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse) o l'assenza di reddito e la condizione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare. Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate dal mod. C.U.D./2017 rilasciati dai rispettivi datori di lavoro, per i lavoratori dipendenti, dai certificati di pensione per i pensionati e da copia del Modello UNICO/2017 o Modello 730/2017 per i lavoratori autonomi e da certificazione attestante lo stato di non occupazione per tutti i membri del nucleo familiare non occupati. Per il coniuge non convivente: dichiarazione reddituale e possesso requisiti. Per i richiedenti separati dal coniuge: allegare provvedimento giudiziale di separazione coniugale o cessazione del vincolo matrimoniale non essendo sufficiente la sola separazione di fatto. In mancanza del provvedimento del Tribunale, il concorrente dovrà comunque dichiarare il possesso dei suddetti requisiti del coniuge o produrre l'autocertificazione resa dal coniuge.
- 5 Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza, in favore del concorrente ed i tutti i componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui ai punti b-bis), c), d), e), g) e g-bis) del presente bando. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili;
- 6 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del concorrente attestante l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera g-bis) del presente bando.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare eventuali ulteriori condizioni del concorrente e del suo nucleo familiare che danno diritto all'attribuzione del punteggio previsto dalla normativa più volte citata, come segue:

1. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, **da almeno due anni** alla data del presente bando, in baracca, soffitta bassi e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: Certificato della A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente. La condizione del biennio di emergenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
2. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, **da almeno due anni** alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone che utilizzano gli stessi servizi: Certificato della A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente.

3. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, **da almeno un anno**, dalla data del presente bando, in alloggio sovraffollato: Certificato della A.S.L. competente indicante la situazione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente e situazione generale delle condizioni abitative.
4. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, **da almeno un anno** dalla data del presente bando, un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione: Certificato della A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;
5. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:
  - Provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
  - Di verbale di conciliazione giudiziaria;
  - Di ordinanza di sgombero;
  - Di provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio;

Copia autenticata del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione.

6. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap gravi:
  - certificato del servizio di medicina legale e del lavoro della A.S.L. competente attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave da parte della Commissione sanitaria prevista dalla legge n. 104/1992;
  - Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti trapiantati d'organo: certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante il riconoscimento della suddetta condizione.
7. Per i richiedenti il cui nucleo familiare ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno (condizione di giovane coppia), il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata: autodichiarazione attestante il riconoscimento della suddetta condizione.
8. Per i richiedenti facenti parte dei nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati congiuntamente al nucleo familiare da oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente bando che rientrino entro un anno dalla data stessa): dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia o dichiarazione della data del presunto rientro entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando.
9. Per i richiedenti profughi: certificato attestante l'appartenenza a tale categoria, rilasciato dall'Autorità competente.
10. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare si verifichi il concepimento di figli entro la data di scadenza del presente bando: autocertificazione o certificazione medica di figli concepiti entro la data di scadenza del presente bando .



I documenti da rilasciarsi a cura della ASL competente non possono essere sostituiti da autocertificazione.

I predetti documenti, in carta libera, devono essere presentati contestualmente alla domanda nei termini di scadenza del concorso. In caso di difformità non sarà emesso il provvedimento di assegnazione; l'aspirante sarà escluso dalla graduatoria definitiva e perseguito penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Anche per gli aspiranti collocati in graduatoria, l'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

### **ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'articolo 8 della L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del relativo nucleo familiare.

I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

#### **A-CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

**A-1.** Reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della Legge Regionale n. 96/1996 e s.m.i.:

Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona:	<b>Punti 2</b>
Superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona:	<b>Punti 1</b>
Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.	

**A-2.** Richiedenti con il nucleo familiare composto da:

<b>3 unità:</b>	<b>Punti 1</b>
<b>4 unità</b>	<b>Punti 2</b>
<b>5 unità</b>	<b>Punti 3</b>
<b>Oltre 6 unità</b>	<b>Punti 4</b>

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione in graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene conto, altresì, che prima dell'approvazione della graduatoria possono verificarsi variazioni numeriche del nucleo familiare che vanno ad incidere sul punteggio finale (possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte dei membri del nucleo familiare).

**A-3.** Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda: **Punti 2**

Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano da soli o in coppia: **Punti 3**

**A4.** Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda:

**Punti 1**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti abbia superato il 35o anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

**A5.** Presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992:

**Punti 2**

**A6.** Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati congiuntamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi):

**Punti 1**

I punteggi A3) ed A4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A6). Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

## **B- CONDIZIONI OGGETTIVE**

**B1.** Situazioni di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

**B1.1)** Abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: **Punti 2**

**B-1.2)** Coabitazione in uno stesso alloggio con altro più nucleo familiari, ciascuno composto di almeno due unità con utilizzazione degli stessi servizi: **Punti 2**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b1.1) derivi da abbandono dell'alloggio a seguito calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

**B2)** Situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:

**B2.1)** abitazione in alloggio sovraffollato:

da due a tre persone a vano utile (condizione critica)

**Punti 1**

oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica) **Punti 2**

**B3** Abitazione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensazione, igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione, da certificarsi dall'autorità competente: **Punti 2**

**B4)** richiedenti che abitino, alla data del presente bando, in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave) **Punti 4**

Le condizioni B1), B2), e B3) devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del presente bando. Le condizioni previste nella categoria B1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B2) e B3). La condizione della categoria B2) sono cumulabili con quelle della categoria B3). La condizione B4) non è cumulabile con nessuna delle altre condizioni oggettive. Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il Comune di Atri procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine potrà richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti. Il Comune provvederà all'attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nei moduli di domanda. Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione saranno trasmesse alla apposita Commissione di cui all'art. 7 della citata Legge. 96/96 per la formazione della graduatoria.

### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti di concorso, alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione. Ai lavoratori emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della L.R. 96/96. Il sorteggio sarà effettuato dal presidente della Commissione in forma pubblica. Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della Commissione. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni, i richiedenti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente punto B1) o nella condizione di cui al punto B4) Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati

d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale al fine dell'assegnazione in via prioritaria, di alloggi collocati al piano terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 27/04/1978 n. 384. Si considera persona portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Gli alloggi disponibili saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che a tali effetti conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti che saranno eseguiti nei modi previsti dalla L.R. n. 96/1996. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dall'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 13,14 e 15 della Legge regione Abruzzo n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni

### **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo successive modificazioni ed integrazioni legislative, ai sensi dell'art. 25 Legge Regionale del 25 ottobre 1996, n. 96 e s.m.i. è calcolato avendo a riferimento:

- a. il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del Comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
- b. la condizione economica del nucleo familiare assegnatario.

### **CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Pubblica potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000).

### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale del 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della legge 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente: Comune di Atri;

Oggetto del provvedimento: Bando di Concorso Generale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Ufficio Responsabile : Area Servizi Interni ed ai Cittadini- ufficio Servizi alla Persona;  
Responsabile di procedimento: dott.ssa Paola Di Crescenzo  
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione: Ricorso giurisdizionale al Tar e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;  
data di presentazione delle istanze: vedasi termini di presentazione precedentemente indicati.  
L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: Comune di Atri- ufficio Servizi alla Persona, Piazza Duchi D'Acquaviva.

**INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONAL**  
(regolamento UE n. 2016/679)

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Atri.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n.675/1996.

Atri, li 13 giugno 2019

Il Dirigente  
Servizi Interni e ai Cittadini

F.to dott.ssa Paola Di Crescenzo